

## in questo numero

### 3 IN PRIMO PIANO

Il riconoscimento in ambito UE delle qualifiche professionali

### 4 OPERE PUBBLICHE

Qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici  
Linee guida ANAC n. 1 su servizi di ingegneria e architettura

### 8 GIURISPRUDENZA

Il cantiere non è concluso se non terminate le opere edili  
L'offerta va aperta in pubblico anche nelle procedure telematiche  
Il nulla osta per interventi edilizi all'interno dei parchi naturali  
Soccorso istruttorio "a pagamento" differenze con il Dlgs 50/2016

### 11 AMBIENTE E SICUREZZA

Dal Testo unico sulla sicurezza modifiche sui campi elettromagnetici  
Le indicazioni della Protezione civile su raccolta e trasporto delle macerie

### 12 NORMATIVA TECNICA

Le norme UNI del 2015-2016 per la sicurezza antincendio

### 14 VARIE

Nuovi ammortizzatori sociali per i professionisti  
Anticorruzione semplificata per gli Ordini professionali  
L'Esperto in Gestione dell'Energia nei settori civile e industriale

# INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

2016

4

## FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<b>presidente</b>	Pietro Zandegiacomo Rizìò (Gorizia)
<b>tesoriere</b>	Umberto Natalucci (Pordenone)
<b>segretario</b>	Mauro Ussai (Gorizia)
<b>consiglieri</b>	Carlo Conti (Udine) Salvatore Noè (Trieste) Renzo Simoni (Trieste) Mario Tedeschi (Pordenone) Stefano Urbano (Udine)

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

<b>presidente</b>	Pietro Zandegiacomo Rizìò
<b>segretario</b>	Alberto Pich
<b>tesoriere</b>	Mauro Ussai
<b>consiglieri</b>	Claudio Bensa Paola Bisiach Paolo Blazic Massimiliano Bressan Sergio De Marchi Stefano Miniussi (sez. B)

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

<b>presidente</b>	Umberto Natalucci
<b>segretario</b>	Anna Fossaluzza
<b>tesoriere</b>	Andrea Trame
<b>cons. anziano</b>	Mario Tedeschi
<b>consiglieri</b>	Nino Aprilis Fabio Braccini Andrea Brusadin Giacomo Cadelli Giuseppe Formaiò Jury Gnesutta (sez. B) Stefano Lena

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

<b>presidente</b>	Salvatore Noè
<b>segretario</b>	Elisabetta Delben
<b>tesoriere</b>	Mario Bucher
<b>consiglieri</b>	Daniele Agapito Vito Antonio Ardone Paolo De Alti Stefano Longhi Roberta Manzi (sez. B) Fausto Rovina Renzo Simoni Carlo Tosolini

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

<b>presidente</b>	Stefano Urbano
<b>segretario</b>	Andrea della Pietra
<b>tesoriere</b>	Maurizio Tonutti
<b>consiglieri</b>	Giacomo Borin Renato Candotti Carlo Conti Patrizia Dari Canciani Matteo Di Bert Chiara Di Marco Natalino Gattesco Stefano Guatti Erika Livon Bruno Michelotti Marco Morocutti Marco Bottega (iunior)

**direttore responsabile**  
Gaetano Cola

**direttore di redazione**  
Elena Moro

**redazione**  
Vittorio Bozzetto  
Mario Bucher  
Massimo Cisilino  
Domenico D'Andrea  
Ugo Fonzar  
Franco Frezza  
Roberta Mallardo  
Alberto Mario Landri  
Raffaele Perrotta  
Andrea Zagolin  
Enrico Zorzi

**editrice**  
ordine degli ingegneri della provincia di Udine  
via di Toppo 5 - 33100 udine  
tel. 0432.505305  
fax 0432.503941  
www.ordineingegneri.ud.it  
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

**progetto grafico**  
DSF Design - Latisana (UD)

**stampa**  
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

# Il riconoscimento in ambito UE delle qualifiche professionali

*Si riportano in sintesi i riferimenti legislativi relativi al tema della tessera professionale europea (European Professional Card, EPC), ovvero della procedura elettronica da utilizzare per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali all'estero, in un altro paese UE.*

La tessera professionale europea è la prova elettronica del fatto di avere superato i controlli amministrativi e ottenuto il riconoscimento della propria qualifica professionale nel paese in cui si intende lavorare (paese ospitante), o di rispondere alle condizioni necessarie per prestare temporaneamente servizi in tale paese.

La tessera professionale europea va utilizzata per:

- esercitare la professione in un altro stato dell'UE su base temporanea oppure occasionalmente (mobilità temporanea);

- stabilirsi in un altro paese dell'UE per esercitare la professione in modo permanente (stabilimento).

Quando una domanda è stata approvata, si può creare il certificato della tessera professionale europea in formato PDF, comprendente anche un numero di riferimento che il futuro datore di lavoro potrà utilizzare per verificare online la validità della tessera. Il riferimento principale per esercitare la professione in Italia è costituito dal decreto legislativo 206/2007, sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri dell'UE, come modificato dal successivo decreto legislativo 15/2016 che ha introdotto, tra l'altro, le norme sulla cosiddetta "Tessera professionale europea". In esso sono trattate le disposizioni generali e procedurali e quelle concernenti lo specifico riconoscimento delle qualifiche professionali di Architetto nonché di Ingegnere (su cui è stato emanato il Dm 3.12.2014, n. 200) e di Perito industriale e Perito industriale laureato (su cui è stato emanato il Dm 15.04.2016, n. 68).

Per quanto attiene al riconoscimento della qualifica presso altri paesi membri UE, si richiama il decreto legislativo 206/2007, recante "Attuazione della direttiva

2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come in seguito modificato dal decreto legislativo 15/2016, a sua volta recante attuazione della direttiva 2013/55/UE (che a sua volta modifica la 2005/36/CE).

In particolare vi sono trattate le disposizioni generali e procedurali e quelle concernenti lo specifico riconoscimento delle qualifiche professionali di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore (riconoscimento espressamente disciplinato all'interno del suddetto decreto legislativo 206/2007, contrariamente invece alle altre professioni dell'area tecnica). Sono poi fornite informazioni operative in merito alla Tessera professionale europea, introdotta con il decreto di modifica 15/2016.

Le disposizioni summenzionate vanno, infine, correlate ai contenuti:

- del Dm 200/2014, relativo alle "misure compensative" (misure necessarie ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro dell'UE) per l'esercizio in Italia della professione di Ingegnere;
- del Dm 68/2016, relativo alle "misure compensative" (misure necessarie ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro dell'UE) per l'esercizio in Italia della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.

Decreti analoghi seguiranno per altre professioni dell'area tecnica non disciplinate dal decreto legislativo 206/2007 (cosa che avviene invece -come detto- per gli Architetti).

## IL 14 NOVEMBRE SI VOTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) si svolgeranno il 14 novembre 2016. Lo ha comunicato il Ministero della Giustizia con la nota del 15 settembre 2016. Il dicastero ha fissato per il giorno 24 ottobre 2016 la data per la comunicazione delle candidature. Entro 48 ore da tale data il Cni dovrà pubblicare sul proprio sito internet le candidature presentate. Entro il prossimo 14 ottobre il Consiglio nazionale degli ingegneri è tenuto a comunicare al Ministero della Giustizia il numero esatto degli iscritti di ciascun ordine territoriale per consentire al dicastero di predisporre le distinte schede elettorali. Il Cni ha in proposito emanato il 16 settembre due circolari, la n. 794 (avviso di convocazione ex art. 5 Dpr 169/2005) e la n. 795 (presentazione candidature).

# Qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici

**C**on il Comunicato del Presidente in data 3.08.2016 l'ANAC ha integrato le indicazioni già fornite con il precedente Comunicato del 31.05.2016 e con le FAQ allegate al Comunicato del 8.06.2016 relative alla qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 18.04.2016, n. 50.

Questo nuovo Comunicato tratta alcune questioni particolari sottoposte all'Autorità dagli operatori del settore e connesse alla fase transitoria, nelle more della emanazione delle Linee guida attuative previste dall'art. 83 del menzionato Dlgs 50/2016, chiamate a definire la disciplina del sistema di qualificazione, dei casi e delle modalità di avalimento, dei requisiti e delle capacità che devono essere posseduti dal concorrente[1].

Tali questioni sono relative in particolare a: avalimento nel sistema unico di qualificazione; lavorazioni ricadenti nelle cosiddette "categorie variate"; dimostrazione dei requisiti dell'idonea direzione tecnica; possibilità di estendere al decennio il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti.

Si riporta di seguito la sintesi dei chiarimenti, rinviando i lettori al completo dossier in e-book "Tutte le indicazioni operative per il periodo transitorio di vigenza del Dlgs 50/2016", che riporta e compendia con taglio operativo tutte le indicazioni fornite dall'ANAC a stazioni appaltanti ed operatori intervenute dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti di cui al Dlgs 50/2016.

## **Avalimento nel sistema unico di qualificazione**

Fino all'entrata in vigore delle Linee guida sul sistema unico di qualificazione, deve intendersi applicabile anche l'abrogato art. 50 del "vecchio" Codice di cui al Dlgs 163/2006 (richiamato dall'art. 88 del Dpr 207/2010), che definisce i principi in base ai quali è possibile fare ricorso all'istituto dell'avalimento per ottenere l'attestazione di qualificazione.

## **Lavorazioni ricadenti nelle cosiddette "categorie variate"**

Fino all'entrata in vigore delle Linee guida sul sistema unico di qualificazione, devono intendersi applicabili anche gli abrogati commi 12-bis, 14-bis e 15 dell'art. 357 del Dpr 207/2010, in base ai quali le imprese possono esercitare la facoltà di ottenere la riemissione dei CEL emessi in vigenza del Dpr 34/2000, con il riconoscimento delle nuove categorie di qualificazione equivalenti introdotte dal Dpr 207/2010, secondo l'allegato B1 del medesimo Dpr.

## **Dimostrazione dei requisiti dell'idonea direzione tecnica**

Fino all'entrata in vigore delle Linee guida sul sistema unico di qualificazione, deve intendersi applicabile anche l'abrogato comma 23 dell'art. 357 del Dpr 207/2010, in base al quale i soggetti che alla data di entrata in vigore del Dpr 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico potevano conservare detto incarico presso la stessa impresa, pur non essendo in possesso dei requisiti abilitativi, previsti dall'art. 87, comma 2, del medesimo Dpr 207/2010.

## **Possibilità di estendere al decennio il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti**

Per i contratti integrativi e di variazione di attestazione in corso sottoscritti con una SOA prima del 19.04.2016 (data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016), deve ritenersi ancora applicabile l'abrogato comma 9-bis dell'art. 253 del "vecchio" Codice di cui al Dlgs 163/2016, che consentiva alle imprese richiedenti l'attestazione di far valere, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi d'ordine speciale, l'arco temporale decennale, anziché quello quinquennale ordinariamente previsto dall'art. 83 del Dpr 207/2010.

[1] Fino all'adozione delle Linee guida, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (artt. da 60 a 96), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del Dpr 207/2010 (ai sensi dell'art. 216, comma 14).

## **QUESITI FISCALI SUI COMPENSI PROFESSIONALI**

*A seguito dell'invio di questionari a clienti o sulla base di ricostruzioni statistiche, quali ad esempio le medie dei compensi della categoria professionale in quel luogo, l'amministrazione finanziaria contesta al professionista una presunta sottofatturazione dei compensi per le prestazioni rese.*

Ai fini della difesa si potrebbe contestare il fatto che dei maggiori compensi non sia stata riscontrata alcuna traccia dai verificatori (contabilità non ufficiale eccetera). In caso, poi, di compensi dichiarati congrui e coerenti agli studi di settore, è opportuno far rilevare la contraddittorietà della pretesa erariale.

*A seguito di un controllo effettuato nei confronti di una società, i verificatori contestano l'esosità della prestazione professionale fatturata, ritenendola "gonfiata", presumendo altresì da parte del professionista l'emissione di fattura parzialmente falsa al fine di consentire alla società cliente di dedurre maggiori costi.*

Al fine di prevenire simili contestazioni è consigliabile "lasciare traccia" di elementi che giustifichino i compensi, attraverso la stesura di proposte che descrivano in dettaglio le prestazioni che saranno rese. Inoltre, è bene far rilevare che la prestazione intellettuale non può essere confrontata con i costi di mercato.

# Linee guida ANAC n. 1 su servizi di ingegneria e architettura

**C**on la Determinazione n. 973 del 14.09.2016, il Consiglio dell'ANAC ha adottato le Linee guida n. 1 di attuazione del Dlgs 18.04.2016, n. 50, in materia di "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria". Si tratta in particolare di quei servizi, definiti dall'art. 3, lettera vvvv), del Dlgs 50/2016: "Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE". Queste Linee guida sono state emanate per fornire indicazioni agli operatori del mercato e alle stazioni appaltanti che siano coerenti con il nuovo quadro normativo e suppliscano in taluni casi al vuoto che si è venuto a determinare con l'abrogazione quasi integrale della parte III del Dpr 207/2010 ad opera del Dlgs 50/2016, nonché per favorire la diffusione delle migliori pratiche nell'attività delle stazioni appaltanti e l'omogeneità dei procedimenti amministrativi. Nel pregresso quadro normativo analoghe indicazioni erano state fornite con la Determinazione ANAC 4/2015. Si riporta di seguito una sintesi dei contenuti più rilevanti delle Linee guida n. 1.

## Quadro normativo

In primo luogo l'ANAC riepiloga brevemente i principi cardine reperibili nel Dlgs 50/2016, tra i quali:

- è vietato l'affidamento di servizi tecnici e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto (punto II.1.1);
- le progettazioni definitiva ed esecutiva sono preferibilmente svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (punto II.1.2);
- il bando deve prevedere che nel gruppo di progettazione sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni (punto II.3.1);
- agli incaricati della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP si può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ma non anche la cauzione provvisoria (punto II.4.1).
- gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti (punto II.5.1);
- è vietato ricorrere all'affidamento congiunto della

progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità (punto II.5.1).

## Partecipazione del soggetto che ha redatto il progetto di fattibilità anche all'affidamento dei successivi livelli

Alla luce della disposizione sopra ricordata -che prevede come di norma il progetto esecutivo e quello definitivo siano redatti dallo stesso soggetto -nonché dell'altro divieto (art. 24, comma 7, del Dlgs 50/2016) in base al quale gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione [fatta salva la facoltà concessa all'affidatario dall'art. 24, comma 7, ultimo periodo, del Dlgs 50/2016, di provare in concreto che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza, attraverso l'acquisizione di flussi informativi che abbiano determinato un'asimmetria di conoscenze rispetto agli altri concorrenti], può ritenersi ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che abbia redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica (punto II.2.1).

## Determinazione del corrispettivo da porre a base di gara

Su questo importante e delicato tema, l'ANAC ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente i parametri di cui al Dm 17.06.2016 (e dei successivi decreti che aggiorneranno tali parametri ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Dlgs 50/2016) (punto III.2.1).

Questo principio è tanto più ribadito dall'ANAC, con l'inserimento del richiamo all'art. 9, comma 2, penultimo ed ultimo periodo, del DI 1/2012 (conv. L. 27/2012), dove si legge: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria [...] si applicano i parametri individuati con il decreto [...]. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".

Dalla norma di rango legislativo, richiamata dall'ANAC,

si evince chiaramente l'obbligatorietà del ricorso ai parametri ministeriali per la determinazione dell'importo a base di gara, a dispetto della facoltatività espressa nel testo del Dm 17.06.2016.

Inoltre, chiarisce come sia necessario riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara. Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, come previsto dalla norma appena menzionata.

### **Corretta individuazione della classe e categoria delle opere**

Rilevante, sia ai fini della determinazione dei compensi da porre a base di gara che della definizione dei requisiti di partecipazione, è poi la corretta identificazione delle categorie delle opere e della relativa corrispondenza con le classi e categorie previste dalle precedenti disposizioni tariffarie di cui all'art. 14 della L. 143/1949. L'ANAC rileva l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare o comportare una ingiustificata riduzione dei corrispettivi posti a base d'asta (punto V.2). Le Linee guida riprendono quanto già evidenziato dalla Determinazione 4/2015 a proposito delle opere di edilizia ospedaliera (identificate sia dal Dm 143/2013 che dal Dm 17.06.2016 nella categoria E.10), per la quale deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla L. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica), evitando pertanto di fare riferimento con eccessivo ed ingiustificato formalismo all'art. 14 della L. 143/1949 in base al quale gli ospedali risultavano riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi tuttavia da tempo superata.

### **Formazione elenchi ed indagini di mercato per affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro**

Atteso che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti fino a 100.000 Euro tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b), del Codice), l'ANAC ritiene necessario che l'istituzione dell'elenco avvenga nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e quindi mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso (punto IV.1.1.1).

Le stazioni appaltanti devono poi prevedere

l'aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro in cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione (punto IV.1.1.2).

Anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori (punto IV.1.1.1).

### **Affidamenti di importo superiore a 100.000 euro, requisiti di partecipazione**

Si ribadisce che vanno per prima cosa identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato Dm 17.06.2016, e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo sarà possibile: richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie, determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara.

Quanto ai requisiti, il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni specifiche per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, pertanto l'ANAC, sulla base di quanto genericamente riferito agli appalti di servizi e di forniture, ha individuato i seguenti requisiti:

- **Fatturato complessivo**  
Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (l'Allegato XVII, parte I, lettera c) del Codice specifica che il fatturato -globale o specifico- minimo annuo può essere richiesto al massimo per gli ultimi 3 esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico) per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara (punto V.2.2.1.a);
- **Fatturato specifico**  
Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie [4] (punto V.2.2.1.b). L'ANAC ribadisce come nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno

pari a quello dei servizi da affidare. Ad esempio, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio, confermato dall'art. 8 del Dm 143/2013, afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", è applicabile alle opere inquadrabili nelle categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", ma non invece ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), poiché in questi casi nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;

- Servizi "di punta"  
Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (punto V.2.2.1.c);
- Organico per le società  
Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli

ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio (punto V.2.2.1.d);

- Organico per i professionisti  
Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti (punto V.2.2.1.e).

**Valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

L'attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione in ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ed in ordine ai criteri motivazionali. Si riportano di seguito le indicazioni ANAC relative ad elementi di valutazione e criteri motivazionali in forma tabellare.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI
Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di 3 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (punto VI.1.1.a).	Prevedere che sono più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e pertanto di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante (punto VI.2.2.a).
Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (punto VI.1.1.b).	Prevedere che viene considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione, sono coerenti fra loro, e pertanto offrono un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione (punto VI.2.2.a).
Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica (punto VI.1.1.c).	
Riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo (punto VI.1.1.d).	
Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi oppure soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile (punto VI.1.1.e).	

# Il cantiere non è concluso se non terminate le opere edili

**C**on la Sentenza n. 19208/2016 depositata il 9 maggio, la Corte di Cassazione (quarta sezione penale) chiarisce che il cantiere temporaneo o mobile non può considerarsi concluso (e correlativamente esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione e del committente) allorché siano terminate le opere edili in senso stretto. Tale interpretazione si pone infatti "in contrasto tanto con la pluralità delle lavorazioni che, ordinariamente, afferiscono ai cantieri in cui si eseguono lavori edili, e che sono agli stessi funzionali, quanto con la necessità di garantire la massima sicurezza dei lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell'opera, ancorché i lavori edili in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente".

Secondo la suprema Corte "ciò che mantiene operante la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione e del committente non può essere tanto il mancato completamento delle attività inerenti ai lavori edili o di ingegneria civile propriamente detti, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione proprie dell'attività di cantiere nel suo complesso. L'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile giova, in altre parole, a connotare, in ragione del tipo di attività che ivi si svolge, il cantiere temporaneo o mobile, ma non è sufficiente a definire anche i limiti spaziotemporali di tale cantiere, diversamente correlati al perfezionamento di tutte le fasi di lavorazione, anche successive ai lavori edili o di ingegneria civile in senso stretto, funzionali al collaudo ed alla consegna dell'opera".

## L'offerta va aperta in pubblico anche nelle procedure telematiche

**I**l rispetto del principio della trasparenza negli appalti e contratti pubblici ha portata fondamentale, e non ammette nessuna deroga, neanche in caso di procedura telematica con asta elettronica, nell'ambito della quale sussiste pertanto l'obbligo di aprire i plichi contenenti l'offerta tecnica in seduta pubblica. A nulla rileva a tal proposito che non si sia concretamente verificata, o non sia stata lamentata da parte dell'operatore economico, alcuna manomissione dei plichi contenenti l'offerta. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, con la pronuncia della V sezione n. 3266 del 20.07.2016. Con la menzionata pronuncia la Corte ha esaminato il caso di un operatore che aveva lamentato di non aver potuto prendere parte alla prima seduta pubblica di apertura dei plichi, per non essere stato tempestivamente avvisato. L'amministrazione resistente si era difesa argomentando che in presenza di una procedura telematica con asta elettronica -essendo assicurata, tramite il sistema utilizzato, la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale- sarebbe possibile derogare all'obbligo di apertura

delle buste amministrative, tecniche ed economiche in seduta pubblica.

Argomentava altresì l'amministrazione che l'operatore economico non aveva lamentato alcuna presunta manomissione o sottrazione di documentazione dal proprio plico, nella seduta in cui non aveva partecipato, dolendosi invece di una erronea valutazione nel merito da parte della commissione giudicatrice.

I giudici hanno in proposito chiarito che il principio di trasparenza in materia di contratti pubblici ha portata fondamentale, e informa profondamente le procedure di gara, sicché la rilevanza della sua violazione prescinde dalla prova concreta delle conseguenze negative derivanti dalla violazione stessa, rappresentando un valore in sé, di cui la normativa nazionale e comunitaria predica la salvaguardia a tutela non solo degli interessi degli operatori, ma anche di quelli della stazione appaltante. La Corte ha altresì richiamato quanto affermato dalla Sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 13/2011, secondo la quale: "Nelle gare d'appalto in cui il contratto venga affidato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e in relazione alle operazioni preliminari da svolgere in seduta pubblica, anche con specifico



riferimento all'apertura della busta dell'offerta tecnica, vige il principio secondo il quale la verifica della integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di

avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza e all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato; pertanto, l'Amministrazione non può sottrarre alla seduta pubblica l'operazione di apertura della busta recante l'offerta tecnica disponendone lo svolgimento nella seduta riservata di valutazione del merito".

## Il nulla osta per interventi edilizi all'interno dei parchi naturali

**S**ulla scorta della Sentenza del Consiglio di Stato 27.07.2016, n.16 che chiarisce in particolare i confini di operatività del meccanismo di silenzio-assenso previsto per il rilascio di detta autorizzazione, si riporta una breve informativa che riassume alla luce di normativa e giurisprudenza il regime di autorizzazione riguardante interventi edilizi all'interno di parchi naturali.

Per quanto riguarda l'autorizzazione degli interventi da eseguirsi all'interno delle aree naturali protette, la L. 6.12.1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree naturali protette), stabilisce che:

- il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco (art. 13, comma 1);
- fatte salve le eventuali deroghe previste dal regolamento dell'Ente parco, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, tra le quali in particolare l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali, la modificazione del regime delle acque, ecc. (art. 11, comma 3).

Riguardo alla natura del nulla osta in argomento, si evidenzia che il nulla osta è atto diverso dall'autorizzazione paesaggistica relativa all'intervento, agli impianti ed alle opere da realizzare all'interno del parco; esso è un atto endoprocedimentale, prodromico rispetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (Corte Costituzionale 29.12.2004, n. 429).

Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il nulla osta si intende rilasciato, con applicazione pertanto del meccanismo del silenzio-assenso. È fatta salva la possibilità di

prorogare di ulteriori 30 giorni il termine del rilascio, con comunicazione scritta da parte del Presidente dell'Ente parco al richiedente.

Il procedimento può essere alternativamente avviato:

- con domanda dell'interessato direttamente all'Ente Parco;
- tramite dello Sportello unico dell'edilizia di cui all'art. 5 del Dpr 380/2001 nell'ambito della richiesta di un titolo abilitativo edilizio.

Il diniego è immediatamente impugnabile e deve essere affisso contemporaneamente all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente parco per almeno 7 giorni. Con le medesime modalità l'Ente parco dà notizia dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della L. 349/1986.

A proposito del silenzio-assenso sulle domande di autorizzazione ad interventi all'interno dell'Ente parco, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato -con la pronuncia 27.07.2016, n. 7- ha chiarito che non opera la disposizione di cui all'art. 20, comma 4, della L. 7.08.1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo), come sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, del Dl 35/2005, ove a proposito del generale meccanismo di silenzio-assenso nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, si dispone che detto meccanismo non si applica -tra gli altri- agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente.

Secondo la Corte che con la menzionata pronuncia ha risolto un contrasto venutosi a formare all'interno della giurisprudenza amministrativa caratterizzata da

pronunce di segno opposto è dunque pienamente valido e operante il silenzio-assenso per le autorizzazioni da rilasciare da parte dell'Ente parco.

Si rammenta peraltro che il meccanismo del silenzio-assenso previsto dall'articolo 13 della L. 341/1991 è applicabile alle sole ipotesi di titoli abilitativi puntuali

ma non anche nella fase precedente alla richiesta di premesso edilizio, come quella di formazione dello strumento urbanistico attuativo, dove la chiamata in causa dell'Ente parco avviene per più generali ragioni collaborative e di economia procedurale (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 24.05.2016, n. 9).

## Soccorso istruttorio "a pagamento" differenze con il Dlgs 50/2016

**C**on la pronuncia n. 3667 del 22 agosto 2016, la V sezione del Consiglio di Stato ha svolto importanti considerazioni sulla disciplina in materia di soccorso istruttorio contenuta prima negli articoli 38 comma 2 bis, e 46 comma 1-ter del Dlgs 163/2006 e ora nell'art. 83, comma 9, del Dlgs 50/2016. In particolare, la sentenza in commento si sofferma sull'esistenza o meno -nel vecchio come nel nuovo regime- di un collegamento necessario tra l'avvalersi del soccorso istruttorio da parte dell'operatore economico e il pagamento della sanzione pecuniaria stabilita dal bando.

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, conferma tale impostazione, sul presupposto che l'obiettivo perseguito dal legislatore con l'art. 38, comma 2-bis, del Dlgs 163/2006 fosse quello di prevenire -nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell'ammissione alla gara delle offerte presentate- il fenomeno delle esclusioni dalla procedura causate da mere carenze documentali, imponendo lo spedito sub-procedimento del "soccorso istruttorio" preordinato alla produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie.

In tale contesto, lo scopo della sanzione pecuniaria era quello di assicurare la serietà e la completezza originaria delle offerte, evitando l'abuso del ricorso al soccorso istruttorio e il conseguente aggravamento complessivo delle procedure.

In altri termini nell'assetto normativo previgente, chiarisce la pronuncia in commento "l'irregolarità essenziale porta di suo all'applicazione della sanzione pecuniaria. Rispetto alla sanzione resta così ultroneo il diverso profilo funzionale del determinare l'avvio del procedimento di soccorso istruttorio. L'esclusione dalla gara si colloca in una successiva fase procedimentale, quale esito della mancata o insoddisfacente risposta al soccorso istruttorio, e risulta pertanto distinta, strutturalmente e funzionalmente, dalla sanzione pecuniaria, che è conseguenza del mero inadempimento iniziale".

Sulla base di tali considerazioni, la Sentenza in esame ha confermato -in relazione ad una gara indetta nella vigenza del Dlgs 163/2006- la correttezza dell'operato della stazione appaltante che aveva escluso un'impresa di costruzioni per l'incompletezza delle dichiarazioni rese dal progettista da essa indicato in relazione al possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dalla lex specialis di gara (si trattava infatti di un appalto integrato) ed aveva applicato la sanzione pecuniaria anche se l'impresa aveva manifestato la volontà di non aderire al soccorso istruttorio accettando di venire esclusa per aver commesso un'irregolarità essenziale.

Di particolare interesse è la notazione di diritto transitorio contenuta nella pronuncia de quo: il principio di irretroattività della legge impedisce di dare rilievo nel caso di specie alla circostanza che la nuova disciplina dettata in materia dall'art. 83, comma 9, Dlgs 50/2016 disponga che la sanzione sia dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Il riferimento al nuovo Codice appalti offre l'occasione ai giudici di Palazzo Spada per soffermarsi anche sulla ratio dell'innovativa regolamentazione dell'istituto del soccorso istruttorio in esso contenuta, in attuazione del criterio direttivo indicato dall'art. 1, lettera z), della Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11.

Il nuovo sistema risulta, infatti, incentrato sul concetto di sanatoria conseguente al soccorso istruttorio e, conseguentemente, non separa -a differenza del previgente regime- il momento procedimentale da quello sanzionatorio.

Ne consegue che nel nuovo assetto regolatorio, la sanzione pecuniaria, prevista dal bando di gara in caso di mancanza, incompletezza e ogni altro caso di irregolarità essenziale della documentazione di gara, è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Esiste, inoltre, diversamente dal regime precedente, la possibilità per i concorrenti di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda.

# Dal Testo unico sulla sicurezza modifiche sui campi elettromagnetici

**N**ella Gazzetta Ufficiale del 18.08.2016, n. 192 è stato pubblicato il Dlgs 1.08.2016, n. 159 -in vigore dal 2.09.2016- relativo al recepimento della Direttiva 2013/35/UE, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Il provvedimento dà attuazione al criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE, il quale ha disposto l'obbligo di introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della Direttiva medesima, misure di protezione dei lavoratori per i valori d'azione (VA) e per i valori limite di esposizione

(VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla richiamata Direttiva.

Il Dlgs 159/2016 apporta modifiche dirette al Capo IV (artt. da 206 a 212) del Titolo VIII del Dlgs 81/2008 ("T.U. Sicurezza"), al fine di definire misure più specifiche per assicurare un'adeguata protezione dei lavoratori, garantendo inoltre l'efficacia delle misure di protezione dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici attraverso l'impostazione di valori limite adeguati (indicati nell'Allegato XXXVI al Dlgs 81/2008, che è stato integralmente sostituito) e fornendo ai datori di lavoro informazioni per la gestione del rischio.

## Le indicazioni della Protezione civile su raccolta e trasporto delle macerie

**I**l Capo del Dipartimento della Protezione Civile l'11 settembre 2016 ha inviato ai Presidenti delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo una circolare con le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte dal terremoto del 24 agosto.

Le indicazioni operative, che danno prima attuazione all'art. 3 dell'Ordinanza 391/2016, assumono un interesse generale in quanto in esse si definisce la tipologia di materiali considerati come macerie, vengono individuati i soggetti responsabili del trasporto dei materiali, viene posto in capo alle ARPA e alle ASL territorialmente competenti la vigilanza sull'attività di rimozione, trasporto e deposito e viene posto in capo alle Regioni -che si possono avvalere anche dei Comuni- la responsabilità per l'attuazione di queste misure, per i propri ambiti territoriali di competenza.

L'Ordinanza 391 e le indicazioni operative stabiliscono che sono "macerie" i materiali di edifici pubblici e privati crollati in tutto o in parte dopo gli eventi sismici del 24 e dei giorni successivi, quelli derivanti da demolizioni o abbattimenti di edifici pericolanti disposti dai Comuni, da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico di questi ultimi. Non rientrano invece i rifiuti derivanti dalle demolizioni decise autonomamente dai privati, quelli derivanti da lastre e materiale in amianto, i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico. Questi

ultimi saranno invece raccolti, selezionati e trasportati in accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

La responsabilità dell'individuazione dei siti di deposito temporaneo è in capo alle Amministrazioni competenti. Le indicazioni operative ribadiscono che l'individuazione degli stessi siti, altri quindi rispetto ai siti comunali di deposito, deve essere effettuata in tutela della salute pubblica e in salvaguardia dell'ambiente. È opportuno scegliere aree pianeggianti vicine il più possibile alle zone di raccolta e non soggette ad elevato rischio idraulico e idrogeologico. Gli stessi siti devono essere segnalati e delimitati, nonché accessibili in totale sicurezza.

Le macerie sono classificate come rifiuti solidi urbani, in particolare come "rifiuti indifferenziati residui" limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto. È infatti molto difficile in queste due fasi procedere, come disporrebbe il Dlgs 152/2016, all'attribuzione di un codice specifico di classificazione per la massa eterogenea di rifiuti inerti, arredi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e beni vari presenti negli edifici durante il sisma. Le indicazioni operative comunque sottolineano la possibilità di procedere alla raccolta selettiva dei rifiuti -per tipologie omogenee per quanto possibile- in opportune condizioni di sicurezza.

# Le norme UNI del 2015-2016 per la sicurezza antincendio

In quest'ultimi due anni, UNI ha pubblicato diverse normative riguardanti la sicurezza antincendio. Riporto l'elenco aggiornato delle norme tecniche emanate.

Si tratta di diverse norme tra le quali si evidenzia:

- la traduzione italiana delle nuove norme UNI 12845 riguardanti gli impianti sprinklers;
- le modalità di valutazione del rischio incendio nei macchinari;
- i sistemi di allarme vocale.

## **Norma - UNI ISO 23601:2014**

Titolo: Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l'emergenza

Entrata in vigore: 18 dicembre 2014

Sommario: La presente norma è l'adozione nazionale in lingua inglese della norma internazionale ISO 23601 (edizione febbraio 2009). La norma stabilisce i principi generali di progettazione delle planimetrie per l'emergenza, che contengono informazioni relative ai presidi antincendio, alle vie di fuga, all'evacuazione e al soccorso degli occupanti l'edificio. Tali planimetrie possono essere utilizzate dalle forze di intervento in caso di emergenza.

Le planimetrie sono destinate ad essere esposte in aree pubbliche e nei luoghi di lavoro.

La norma non è destinata a sostituire i disegni per l'uso da parte dei servizi di sicurezza esterni e neppure i disegni tecnico professionali dettagliati per l'uso da parte di specialisti.

## **Norma - UNI EN 81-72:2015**

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 72: Ascensori antincendio

Entrata in vigore: 25 giugno 2015

Sommario: La norma specifica i requisiti in aggiunta o in deviazione rispetto alla UNI EN 81-20 per i nuovi ascensori per passeggeri e per merci, che possono essere utilizzati per fini antincendio e di evacuazione sotto il controllo dei Vigili del fuoco.

La norma tratta i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi agli ascensori antincendio quando sono utilizzati conformemente allo scopo e nelle condizioni previste dall'installatore.

## **Norma - UNI/TR 11607:2015**

Titolo: Linea guida per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione degli avvisatori acustici e luminosi di allarme incendio

Entrata in vigore: 19 novembre 2015

Sommario: La presente linea guida specifica i requisiti relativi alla progettazione, l'installazione, la messa in servizio, la verifica funzionale, l'esercizio e la manutenzione degli Avvisatori Acustici e/o Luminosi secondo la EN 54-23 ed EN 54-3 interconnessi agli Impianti di Rivelazione e Allarme Incendio, così come definiti sulla Norma UNI 9795.

La presente linea guida non tratta i dispositivi di Segnalazione Acustica e/o Luminosa destinati ad impieghi diversi da quelli della segnalazione di allarme incendio e/o non facenti parte dei sistemi previsti nello scopo della Norma UNI 9795.

## **Norma - UNI EN ISO 19353:2016**

Titolo: Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l'incendio

Entrata in vigore: 25 febbraio 2016

Sommario: La norma specifica i metodi di identificazione del pericolo di incendio associato al macchinario e l'esecuzione di una corrispondente valutazione dei rischi. Essa specifica i principi di base e la metodologia relativa alle misure tecniche per la prevenzione e la protezione contro l'incendio da adottare durante la progettazione e la costruzione del macchinario.

## **Norma - UNI EN 81-73:2016**

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio

Entrata in vigore: 17 marzo 2016

Sommario: La norma specifica le disposizioni speciali e le regole di sicurezza per garantire il comportamento degli ascensori nel caso di incendio nell'edificio, sulla base di una segnalazione dal sistema di rilevazione dell'incendio al sistema di comando dell'ascensore. Essa si applica agli ascensori nuovi per persone e per merci con tutti i tipi di azionamento. Tuttavia, essa può essere impiegata come base per migliorare la sicurezza degli ascensori esistenti per persone e per merci. La norma non si applica agli ascensori che possono essere utilizzati in caso di incendio, per esempio gli ascensori antincendio definiti nella UNI EN 81-72, e agli ascensori utilizzati per l'evacuazione dell'edificio.

## **Norma - UNI 9994-2:2015**

Titolo: Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio

Entrata in vigore: 10 settembre 2015

Sommario: La presente norma descrive i requisiti relativi all'attività professionale del tecnico manutentore degli estintori d'incendio portatili e carrellati.

Detti requisiti sono identificati con la suddivisione tra compiti e attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo il quadro Europeo delle qualifiche (EQF). I requisiti sono indicati sia per consentire la valutazione dei risultati dell'apprendimento informale e non formale e sia ai fini di valutazione di conformità delle competenze.

#### **Norma - UNI EN 12845:2015**

Titolo: Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

Entrata in vigore: 1 marzo 2016 (edizione in lingua italiana)

Sommario: La norma specifica i requisiti e fornisce le raccomandazioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione di impianti fissi antincendio sprinkler in edifici e in insediamenti industriali, ed i requisiti particolari per i sistemi sprinkler. Essa tratta la classificazione dei pericoli, le alimentazioni idriche, i componenti da utilizzare, l'installazione, le prove ed il collaudo del sistema, la manutenzione e l'ampliamento dei sistemi esistenti, ed individua, per gli edifici, le indicazioni costruttive necessarie per garantire una prestazione soddisfacente dei sistemi sprinkler.

#### **Norma - UNI EN 54-27:2015**

Titolo: Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 27: Rivelatori di fumo nelle condotte  
Entrata in vigore: 23 aprile 2015

Sommario: La norma specifica i requisiti, metodi di prova e criteri di prestazione per rivelatori di incendio che rivelano il fumo nei canali dell'aria in edifici come parte di un sistema di rivelazione e di segnalazione di incendio o a supporto di un sistema antincendio.

#### **Norma - UNI EN 54-26:2015**

Titolo: Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 26: Rivelatori per il monossido di carbonio - Rivelatori puntiformi

Entrata in vigore: 21 maggio 2015

Sommario: La norma specifica i requisiti, metodi di prova e criteri di prestazione per rivelatori puntiformi con sensori per il monossido di carbonio in edifici utilizzati in un sistema di rivelazione e di segnalazione di incendio.

#### **Norma - UNI EN 54-12:2015**

Titolo: Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 12: Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico

Entrata in vigore: 21 maggio 2015

Sommario: La norma specifica i requisiti, metodi di

prova e criteri di prestazione per rivelatori lineari di incendio che utilizzano un raggio ottico che rivela il fumo mediante l'attenuazione e/o le variazioni di attenuazione di un raggio ottico, da impiegarsi in sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio installati negli edifici.

#### **Norma - UNI EN 54-22:2015**

Titolo: Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 22: Rivelatori lineari di calore ripristinabili

Entrata in vigore: 9 luglio 2015

Sommario: La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e criteri di prestazione e fornisce la valutazione e la verifica della prestazione per i rivelatori lineari di calore ripristinabili.

La norma si applica ai rivelatori lineari di calore ripristinabili costituiti da un sensore in fibra ottica, un tubo pneumatico o un cavo del sensore elettrico connesso a un'unità di controllo, direttamente o tramite un modulo di interfaccia, da utilizzare nei sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio all'interno installati all'esterno e all'interno degli edifici e nelle operi civili.

#### **Norma - UNI CEN/TS 54-32:2015**

Titolo: Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 32: Pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, esercizio e manutenzione dei sistemi di allarme vocale

Entrata in vigore: 27 agosto 2015

Sommario: La specifica tecnica fornisce le linee guida per la pianificazione, la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione dei sistemi di allarme vocale all'interno e intorno agli edifici, che trasmettono informazioni per la protezione delle persone in caso di incendio.

#### **Norma - UNI EN 54-28:2016**

Titolo: Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 28: Rivelatori lineari di calore non ripristinabili

Entrata in vigore: 17 marzo 2016

Sommario: La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri prestazionali per rivelatori lineari di calore non ripristinabili e contiene le disposizioni per la valutazione della verifica di consistenza di prestazione. La norma si applica ai rivelatori lineari di calore non ripristinabili costituiti da un elemento sensibile che impiega un cavo del sensore elettrico che può essere connesso all'unità di controllo del sensore sia direttamente sia attraverso un modulo di interfaccia a un controllo e attrezzatura indicata da utilizzare nei sistemi di rivelazione e di segnalazione incendio. L'elemento sensibile non ripristinabile prevede una temperatura di soglia d'allarme fissata e non distingue tra un circuito breve e una condizione di allarme.

# Nuovi ammortizzatori sociali per i professionisti

VARIE

**A**nche gli studi professionali possono beneficiare dei nuovi ammortizzatori sociali. Lo ha chiarito l'Inps nella Circolare n. 176 del 9 settembre 2016, che illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al DI n. 94343/2016 di adeguamento del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del Dlgs n. 148/2015.

L'articolo 3, comma 19 della legge n. 92/2012 prevedeva, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'attivazione di un Fondo di solidarietà residuale volto a tutelare, in costanza di rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese -con più di quindici dipendenti- appartenenti ai settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, laddove non fossero stati stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 14 dell'art. 3 della citata legge.

Successivamente, il Dlgs n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha previsto, all'art. 28, c. 4, che la disciplina del Fondo residuale, istituito con DI n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sia adeguata alle disposizioni del medesimo Dlgs. Conseguentemente, a norma dell'art. 29, il Fondo residuale a decorrere sempre

dal 1 gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e risultano ad esso applicabili, in aggiunta alle norme disciplinanti il Fondo residuale, altresì le previsioni di cui all'art. 29 del Dlgs n. 148/2015.

L'art. 26, c. 7, del Dlgs 148/2015 sancisce l'obbligatorietà dell'istituzione dei Fondi di solidarietà per tutti i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti, innovando l'ambito di applicazione della disciplina dei Fondi rispetto al previgente sistema normativo, nel quale l'ambito di applicazione era riferito a imprese con più di quindici dipendenti.

Quindi, tali innovazioni comportano un ampliamento della platea dei beneficiari delle tutele offerte dal Fondo di integrazione salariale, che ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro -anche non organizzati in forma di impresa- che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale di cui all'art. 26, ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo di cui all'art. 27 (art. 2, c. 1, DI n. 94343/2016).

# Anticorruzione semplificata per gli Ordini professionali

**C**on la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno scorso del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno, il legislatore è intervenuto sul Dlgs n. 33/2012 e sulla legge 190/2012, incidendo sulla normativa anticorruzione e trasparenza applicata alle professioni. A partire dal venir meno dell'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti dei consigli locali e nazionali degli Ordini.

Ad approfondire le novità contenute nel Dlgs n. 97/2016 è il Consiglio nazionale forense, attraverso una scheda informativa inviata ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati. Anzitutto, il documento segnala che l'art.

13, lett. b), nel modificare l'art. 14 del Dlgs 33/2013, ha ristretto l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, Regioni ed enti locali.

Facendo venir meno tale obbligo per i componenti dei consigli locali e nazionali degli ordini professionali, finora ritenuto sussistente dall'Anac. Obbligo che, precisa il Cnf, è tuttora comunque sospeso per via dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1093/2016, depositata il 1 aprile scorso. Inoltre, la scheda segnala la modifica dell'art. 2 del Dlgs 33/2013, con l'inserimento dell'art. 2-bis «ambito soggettivo», dove è stabilito che la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma

2, del Dlgs n. 165 del 2001, si applica agli Enti pubblici economici e agli Ordini professionali. Questo significa che viene riconosciuta l'esigenza di calibrare e modulare l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli ordini. In particolare, sono previste modalità semplificate sia per i piccoli Comuni sotto i 15 mila abitanti, sia per gli Ordini professionali.

Un'ulteriore semplificazione è contenuta nell'art. 22, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi. Viene in sostanza eliminato l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione, nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del Dlgs 33 del 2013. L'art. 23, continua il documento del Cnf, interviene invece sull'art. 26 del Dlgs n. 33/2013, eliminando l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'Anac previsto in capo al responsabile

della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi. Abrogate, inoltre, le disposizioni in tema di obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa, obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese e trasparenza degli oneri informativi.

Infine, il documento si sofferma sull'introduzione di una nuova forma di accesso civico libero ai dati e ai documenti pubblici, con la quale in sostanza chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti inerenti la sicurezza pubblica, nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria dello Stato, la conduzione di indagini sui reati, il regolare svolgimento di attività ispettive.

## L'Esperto in Gestione dell'Energia nei settori civile e industriale

**L** Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) è un Professionista che deve possedere la capacità di coniugare conoscenze nel campo energetico e ambientale con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione. Per fare questo è necessario un percorso di continuo aggiornamento sull'evoluzione delle tecnologie, delle metodologie, della normativa energetico-ambientale e delle opportunità finanziarie e di incentivazione.

La certificazione dell'EGE prevede due settori di competenza: EGE settore industriale e EGE settore civile. A seguito della certificazione, l'EGE, in funzione del settore di competenza, potrà redigere le Diagnosi Energetiche per analizzare gli aspetti energetici dei processi produttivi

delle aziende così come per la climatizzazione in campo civile e terziario e anche nel settore dei trasporti. A partire dal 19 luglio 2016 solo gli EGE certificati possono essere i responsabili delle Diagnosi Energetiche, rese obbligatorie dal Dlgs 102/2014 e gli EGE certificati prima del luglio 2015 dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti imposti dalla norma UNI 11339.

I committenti degli EGE potranno appartenere al settore della Pubblica Amministrazione per quanto attiene agli aspetti energetici del patrimonio immobiliare e al settore privato per gli aspetti energetici degli stabilimenti di produzione. Anche le Energy Service Companies (ESCO) dovranno avvalersi della figura dell'EGE per la predisposizione delle Diagnosi Energetiche.

### CONTROLLO DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE NELLE ACQUE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2013/51/EURATOM

Il Dlgs 15 febbraio 2016, n. 28 ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva n. 2013/51/EURATOM recante i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Le nuove disposizioni sostituiscono quelle contenute nel Dlgs 2 febbraio 2001, n. 31. Le Regioni e le Province autonome devono assicurare il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano facendo effettuare, dalle Aziende sanitarie locali o da altri soggetti pubblici, le verifiche del rispetto dei valori dei parametri riportati nell'articolo 5. Tali attività devono essere effettuate tramite un programma di controllo che le Regioni e le Province autonome devono inviare al Ministero della salute.

## FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste  
Sede operativa: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia  
info@ordineingegneri.fvg.it  
www.ordineingegneri.fvg.it

### Commissioni

**ambiente** Vito Antonio Ardone  
**formazione** Andrea Della Pietra  
**giovani** Giacomo Borin  
**impianti e certificazione energetica** Paolo Blazic  
**industria** Stefano Lena  
**informatica** Raffaele Perrotta  
**lavori pubblici** Carlo Tosolini  
**protezione civile** Fabio Braccini  
**sezione B** Marco Bottega  
**sicurezza** Anna Fossaluzza  
**strutture** Isaia Clemente  
**urbanistica ed edilizia** Marina Palusa

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia  
tel./fax. 0481 534226  
segreteria@ordineingegneri.go.it  
segreteria@ordineingegnerigo.it (certificata)  
www.ordineingegneri.go.it

### orari segreteria

da lunedì a venerdì 10.00-13.00

### commissioni

**ambiente** Emiliano Sandrin  
**formazione** Giorgio Bensa ed Elio Candussi  
**impianti e certificazione energetica** Paolo Blazic e Dennis Tandin  
**informatica** Francesco Alibrandi e Riccardo Petelin  
**lavori Pubblici** Mauro Ussai, Claudio Maria Decolle e Fabio Spanghero  
**parcelle** Giampietro Calligaro  
**sicurezza** Sergio De Marchi, Giacomo Bartelloni e Livio Sivilotto  
**strutture** Claudio Bensa, Fulvio Bressan e Isaia Clemente  
**urbanistica ed edilizia** Ezio Paolo Pellizzoni e Davide Rigonat

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste  
tel. 040 773690 - fax 040 773160  
segreteria@ordineingegneri.ts.it  
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)  
www.ordineingegneri.ts.it

### orari segreteria

lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00  
da martedì a venerdì 10.00-12.00

### commissioni

**ambiente, territorio e sostenibilità** Paolo Bevilacqua  
**biomedica** Agostino Accardo  
**energia e impianti** Daniele Freno  
**giovani** Samuele Maria Semi  
**informatica** Guido Walcher  
**lavori pubblici** Alessandra Tocigi  
**sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** Simonetta Ravanelli  
**strutture e geotecnica** Salim Fathi  
**urbanistica, edilizia e del paesaggio** Giulio Gregori

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone  
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229  
info@ordineingegneri.pn.it  
www.ordineingegneri.pn.it

### orari segreteria

lunedì 9.30-12.30  
martedì 16.00-18.00  
mercoledì 9.30-12.30  
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00  
venerdì 9.30-12.30

### commissioni

**acustica** Nino Aprilis  
**ambiente** Erica Blasizza e Andrea Brusadin  
**forense** Erica Blasizza  
**formazione** Nino Aprilis  
**giovani** Sara Stivella  
**impianti** Giuseppe Formaio e Stefano Lena  
**industria** Stefano Lena e Fabio Braccini  
**lavori pubblici** Nino Aprilis e Andrea Brusadin  
**sicurezza** Anna Fossaluzza  
**strutture** Andrea Trame e Fabio Braccini

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine  
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941  
segreteria@ordineingegneri.ud.it  
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)  
www.ordineingegneri.ud.it

### orari segreteria

lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00  
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00  
venerdì 9.00-13.00

### commissioni

**energia e ambiente** Alessandro Tuniz  
**geotecnica e idraulica** Francesco Alessandrini  
**giovani** Lucia Borgobello  
**industria** Pierluigi Mezzini  
**ingegneri dell'informazione** Piero Palumbo  
**ingegneri di sezione B** Doris Guion  
**ingegneria della salute** Massimo D'Antoni  
**ingegneria forense** Giovanni Piccin  
**lavori pubblici** Tommaso Sinisi  
**mista ordine-università** Stefano Barbina  
**parcelle** Claudio Donada  
**sicurezza** Massimo Cisilino  
**strutture** Alessandra Gubana  
**territorio, edilizia e mobilità** Antonio Nonino